



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA)

conforme a Linee guida predisposizione P.E.B.A. Regione F.V.G.

08 RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE (RAP) VERIFICA di ASSOGGETTABILITA' A PROCEDURA DI VAS

Allegato I parte II D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Piccole aree a livello locale

Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 art. 6 comma 3 e art.12 e s.m.i.

Legge Regionale n.16 del 05 12 2008 art. 4 comma 2 e s.m.i.

*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia,
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, Attuazione delle Direttive
2001/42/CE,2003/78/CE. Legge comunitaria 2004*

PROFESSIONISTI INCARICATI

dott.arch. Francesco Casola

dott.arch. Erica Gaiatto

PREMESSA

Oggetto del
Rapporto
Ambientale
Preliminare

Il presente Rapporto Ambientale Preliminare, predisposto ai sensi della vigente normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica, costituisce l'elaborato ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) del Comune di Tarcento.

La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, introdotta con la direttiva europea 2001/42/CE e recepita a livello nazionale con il D. Lgs. 152/2006 modificato ed integrato dal D. Lgs. 4/2008 e s.m.i., riguarda i programmi ed i piani che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

Pertanto lo scopo del presente documento, redatto nel rispetto dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., è quello di fornire ai soggetti competenti in materia ambientale le informazioni utili al fine di poter esprimere il proprio parere, necessario all'autorità competente (Giunta Comunale) per assumere il provvedimento finale di verifica in merito all'assoggettabilità del Piano a Valutazione Ambientale Strategica.

L'elaborato è formulato sulla base dei Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'allegato I della parte II del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 4/2008 e s.m.i..

Il presente documento si articola come segue:

1. Premessa
2. Contenuti generali del PEBA.
3. Verifica di assoggettabilità a procedura di VAS
4. Conclusioni

Riferimenti
normativi

Direttiva 2001/42/CE del parlamento europeo e del consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 Norme in materia ambientale.

D. Lgs. 16 gennaio 2008, n.4 Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 recante norme in materia ambientale.

D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 Modifiche ed integrazioni al D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della L. 18 giugno 2009, n. 69.

L.R. 6 maggio 2005, n. 11 (Legge comunitaria 2004) di attuazione, tra le altre, della

PREMESSA

direttiva 2001/42/CE. Gli articoli di tale legge riferiti alla VAS (dall'art. 4 al 12) sono stati **abrogati dalla L.R. 30 luglio 2009, n. 13.**

In Regione Friuli Venezia Giulia la Valutazione Ambientale Strategica applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, è normata dall'articolo 4 della **L.R. 5 dicembre 2008, n. 16**, modificato ed integrato dalla L.R. 13/2009 e modificato dalla L.R. 17/2010.

Nota in merito
all'integrazione
del presente
RAP al PEBA

Le Linee Guida Regionali per la redazione del PEBA – prima edizione 2020, vigenti al momento dell'affidamento dell'incarico di redazione del PEBA, non prevedevano lo “Screening di VAS” tra i documenti costituenti il piano stesso (art.6.1 Linee Guida).

Pertanto, vista anche la nota della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia prot. nb. 0269162/P/GEN del 25/11/2022 avente per oggetto “Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) e verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica” che recita “*la VAS si renderà necessaria qualora l'autorità competente valuti che il piano sia potenzialmente in grado di produrre impatti significativi sull'ambiente*” (...) si ritiene che non si possa escludere a priori il PEBA dalla fattispecie dei piani da sottoporre preliminarmente a verifica di assoggettabilità (cosiddetto screening) di VAS. “ e considerato che le aree oggetto di PEBA ricadono in parte del territorio comunale intensamente edificato ed urbanizzato, estranee a possibili impatti su componenti ambientali significative o su Siti Natura 2000, la Stazione Appaltante aveva ritenuto di non commissionare il servizio di redazione del Rapporto Ambientale Preliminare in quanto non necessario.

Tuttavia, in fase di predisposizione della documentazione necessaria alla procedura di adozione del PEBA, viste anche le modifiche introdotte con la versione aggiornata delle Linee Guida di febbraio 2024 che ha modificato l'art. 6.1 con l'introduzione del comma 8_Screening di VAS che prevede che “in sede di affidamento dell'incarico al professionista, l'amministrazione comunale dovrà tener conto della necessità di elaborare tale documentazione” ed ha introdotto, in appendice, il capitolo “*Approfondimento in tema di VAS e Screening di VAS*”, la Stazione appaltante ha richiesto ai sottoscritti professionisti la redazione del presente Rapporto Ambientale Preliminare.

CONTENUTI GENERALI DEL PEBA.

Il Comune di Tarcento ha inteso dotarsi del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) .

La redazione e la successiva adozione del PEBA, oltre a rappresentare un adempimento normativo ai sensi della Legge 41/1986 (art. 21, per edifici pubblici) e Legge 104/1992 (art. 24 comma 9, per spazi urbani), deve essere intesa come una dichiarazione di intenti nel perseguire politiche di intervento coerenti ed omogenee nell'intero territorio comunale volte al costante e progressivo innalzamento del grado di accessibilità, sicurezza e comfort degli spazi pubblici.

Obiettivo della redazione del PEBA è la mappatura delle criticità e delle barriere architettoniche che insistono in **percorsi urbani ed edifici esistenti** al fine di avviare il processo per la loro progressiva eliminazione, fornendo i dati conoscitivi necessari per la successiva elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi propedeutici alla realizzazione delle opere.

- Ambito di lavoro Il PEBA di Tarcento riguarda tanto gli **spazi urbani** quanto gli **edifici pubblici**. Gli spazi e gli edifici pubblici comunali oggetto di PEBA sono stati identificati partendo dalle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale e perfezionati nel corso dell'indagine conoscitiva (Fase 1). Ai fini del presente documento, e quindi **limitatamente agli spazi urbani**, i percorsi pedonali analizzati mediante l'attività di rilievo puntuale delle criticità sono i seguenti:

Piazza Frangipane
Piazza Libertà
Piazza Mercato
Piazza Roma
Piazzale Don Placereani
Via Dante Alighieri
Via Angeli
Via Angorie
Via Coianiz

CONTENUTI GENERALI DEL PEBA.

Via delle Betulle – Via Lucano
Via Divisione Julia
Via Frangipane
Via Garibaldi
Via I Febbraio 1945
Via Matteotti
Via Molin Vecchio
Via Monte Nero
Via Morgante
Via Pascoli
Via Pasubio
Via Pretura vecchia
Via Roma
Via Sottocolleverzan
Via Sotoriviera
Via Tighel
Via Udine
Viale Marinelli
Parco Vivanda
Passeggiata torrente Torre

Tipologia di interventi previsti dal PEBA

Gli interventi previsti dal PEBA ed oggetto del presente Rapporto Preliminare interessano essenzialmente opere fuori terra poste a livello del suolo e ricadenti su percorsi pedonali urbani esistenti, destinati ad essere modificati per migliorarne la sicurezza e la fruibilità.

Le criticità rilevate in ambito urbano sono riconducibili, complessivamente, a diverse tipologie differenziate anche in base alle possibili soluzioni.

Si riporta di seguito l'elenco delle principali criticità rilevate in ambito urbano in quanto rappresentative della peculiarità con cui il PEBA analizza il territorio: per ciascuna di esse l'intervento corrisponde all'eliminazione della criticità stessa, da definirsi nel dettaglio attraverso la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere o attraverso

CONTENUTI GENERALI DEL PEBA.

modifica agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti esistenti.

Pavimentazione - Sconnessioni
Segnaletica tattile plantare - Assenza
Dislivello - Altezza
Protezione – Assenza (anche assenza di percorso pedonale)
Percorso pedonale - Pendenza trasversale
Percorso pedonale - Larghezza
Attraversamento pedonale - Assenza
Ostacolo verticale - Vegetazione
Ostacolo orizzontale - Risalti/incasso
Ostacolo verticale - Palo luce
Percorso pedonale - Pendenza longitudinale

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A PROCEDURA DI VAS

1. CARATTERISTICHE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA TENENDO CONTO IN PARTICOLARE DEGLI ELEMENTI DI SEGUITO ELENCATI	
1.1) In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di RIFERIMENTO PER PROGETTI ED ALTRE ATTIVITÀ o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse	Il PEBA definisce obiettivi di accessibilità universale dei percorsi urbani e degli edifici pubblici che possono costituire un riferimento nella stesura di specifici contenuti di altri strumenti di pianificazione.
1.2) In quale misura il piano o il programma INFLUENZA ALTRI PIANI O PROGRAMMI, inclusi quelli gerarchicamente ordinati	Il PEBA definisce modalità di intervento e di gestione degli spazi pubblici che, su indicazione dell'Amministrazione, possono influenzare altri piani o programmi (es. PRGC – PUMS Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - PUT Piani Urbani del Traffico - Piano delle piste ciclabili, ecc.). Inoltre, data la presenza di un Abaco di soluzioni tipo da seguire nelle progettazioni degli interventi di attuazione del Piano, il PEBA definisce un quadro di riferimento per altri progetti ed altre attività.
1.3) La pertinenza del piano o del programma per l'INTEGRAZIONE DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI, in particolare al fine di PROMUOVERE LO SVILUPPO SOSTENIBILE (Lo sviluppo sostenibile è una forma di sviluppo che comprende lo sviluppo economico delle città, delle comunità che non compromette la possibilità delle future generazioni di perdurare nello sviluppo preservando la qualità e la quantità del patrimonio e delle riserve naturali, esauribili. L'obiettivo è di mantenere uno sviluppo economico compatibile con l'equità sociale e gli ecosistemi, operante quindi in regime di equilibrio ambientale. Il tasso di utilizzazione delle risorse rinnovabili non deve essere superiore al loro tasso di rigenerazione; l'immissione di sostanze inquinanti e di scorie nell'ambiente non deve superare la capacità di carico dell'ambiente stesso; lo stock di risorse non rinnovabili deve restare costante nel tempo, ecc.)	Obiettivo principale del PEBA è individuare gli elementi sui quali intervenire al fine di migliorare l'accessibilità degli spazi pubblici urbani esistenti per tutte le persone, secondo un'ottica di sviluppo sostenibile delle condizioni di fruibilità degli spazi urbani finalizzate al miglioramento del benessere ambientale. Il Piano agisce, pertanto, su elementi inerenti la sostenibilità ambientale favorendo ed agevolando la mobilità dolce, in particolare quella pedonale, considerata alternativa all'impiego di vetture, pubbliche o private, per gli spostamenti in ambito urbano.
1.4) PROBLEMI AMBIENTALI pertinenti al piano o al programma	Le modifiche previste dal PEBA non comportano modifiche allo stato dei luoghi tali da determinare problemi ambientali.

1.5) La rilevanza del piano o del programma per l'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NEL SETTORE DELL'AMBIENTE (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)	Il PEBA non ha impatti rilevanti per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.
---	--

2. CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE TENENDO CONTO IN PARTICOLARE DEGLI ELEMENTI DI SEGUITO ELENCATI		
2.1) PROBABILITÀ, DURATA, FREQUENZA E REVERSIBILITÀ degli effetti	Gli effetti introdotti dal PEBA consistono in interventi da attuarsi nel territorio secondo una programmazione temporale che porti alla totale eliminazione delle barriere architettoniche presenti. Per il successo del Piano tali effetti dovrebbero risultare irreversibili.	
2.2) Carattere CUMULATIVO degli effetti Al fine di definire i parametri ambientali di riferimento per l'ambito comunale si utilizzano le informazioni disponibili; qualora non fossero disponibili per tutti i dati, si possono utilizzare delle stime	Gli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni del PEBA non presentano carattere cumulativo: tali effetti sono di entità trascurabile in quanto interessano limitate aree urbanizzate in contesto prevalentemente edificato e infrastrutturato e/o comunque aree già destinate dal Piano vigente all'edificazione e /o infrastrutturazione.	
2.3) Natura TRANSFRONTALIERA degli effetti.	Il PEBA non ha incidenze transfrontaliere.	
2.4) RISCHI per la salute umana o per l'ambiente (ad es.in caso di incendio)	Il PEBA non implica rischi per la salute umana o per l'ambiente.	
2.5) ENTITÀ ED ESTENSIONE nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione interessate)	Il PEBA non produce effetti su aspetti geografici mentre incide sulla qualità della vita nello spazio urbano da parte di tutte le persone (persone con disabilità fisica, sensoriale o intellettiva, anziani, bambini, uomini e donne con difficoltà deambulatorie temporanee, etc...), avendo come obiettivo specifico il miglioramento della fruizione degli spazi pubblici e l'incremento della sicurezza della mobilità pedonale	
2.6) Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: Riferimenti: <i>Clima</i> <i>Natura dei terreni</i>	1_delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale	1_Le modifiche proposte dal PEBA non influiscono su aree con presenza di particolari caratteristiche naturali o di qualità

<p><u>Assetto vegetazionale</u></p> <p><u>Valori ambientali</u></p> <p>Elencare quali ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e vedere nel Piano Territoriale Regionale della Regione Aut. FVG - Aree soggette a vincoli di tutela</p> <p>Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; - territori contermini a laghi compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; - i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con RD 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; - le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; - i ghiacciai e i circhi glaciali; - i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; - i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; - le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; - le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448; - i vulcani; - le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice. <p>Le parti di territorio soggette a tutela ambientale sono (vedere nel PTR):</p> <p>Fiumi - corsi d'acqua</p> <p>Parchi e riserve nazionali o regionali</p> <p>Territori coperti da foreste e da boschi</p> <p>Ville, giardini, parchi in aree ex lege 1497/1939</p> <p>Zone vincolate ex lege 1497/1939</p> <p>Zone di interesse archeologico</p> <p>Vincoli storico-artistico-monumentali</p>		<p>ambientale e/o culturale. Nell'ambito del PEBA, in via Sottocolleverzan, si segnala che la presenza di un albero monumentale (Pioppo Nero, D.Dip. n. 5450 del 19/12/2017) non genera interferenze ai fini dell'eliminazione delle criticità rilevate nell'area. I prati stabili di cui alla L.R. 9/2005 e DGR 1244/2025 presenti all'interno del territorio comunale di Tarcento sono esterni alle aree oggetto di PEBA.</p>
	<p>2_del superamento dei livelli di qualità ambientale e dei valori limite e dell'utilizzo intensivo del suolo</p>	<p>2_ Le modifiche apportate con il PEBA non influiscono sul superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.</p>
	<p>3_del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. dei corridoi ecologici</p>	<p>3_ L'area di intervento comprende anche aree soggette ai vincoli di tutela previsti dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, per le quali però <u>non sono previste trasformazioni</u> a seguito dell'adozione del PEBA.</p>
	<p>4_dell'aggravio regime idraulico</p>	<p>Il PEBA non incide sul regime idraulico</p>
	<p>5_dell'aggravio alla viabilità pubblica</p>	<p>Il PEBA non comporta aggravio della viabilità pubblica</p>
	<p>6_della qualità acustica</p>	<p>Il PEBA non incide sulla qualità acustica</p>

<i>maggiormente significativi</i> <i>Prati stabili</i>		
2.7) Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come PROTETTI A LIVELLO NAZIONALE, COMUNITARIO O INTERNAZIONALE	<p>All'interno del territorio comunale di Tarcento, dal punto di vista naturalistico e ambientale, non sono presenti aree sottoposte a specifiche tutele o siti riconosciuti da direttive comunitarie quali "SIC o ZPS".</p> <p>Il PEBA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non interessa habitat di valore naturalistico a livello comunitario (rete Natura 2000); - non danneggia specie animali o vegetali naturalisticamente rilevanti; - non introduce novità rispetto agli interventi già programmati. 	

CONCLUSIONI

Sulla base delle valutazioni esposte nei capitoli precedenti emergono le seguenti considerazioni:

- gli interventi previsti dal PEBA non rientrano tra quelli elencati negli allegati II, III e IV del D. Lgs. 04/2008 (che sostituisce integralmente quanto disposto dalla parte II del D. Lgs. 152/2006 e relativi allegati) per i quali è obbligatoria la procedura di VAS;
- le aree interessate dal PEBA sono già interessate da intensiva edificazione e/o infrastrutturazione;
- gli interventi previsti dal PEBA non introducono azioni dalle quali si ravvisano significativi impatti sulle componenti ambientali;
- gli interventi previsti dal PEBA non interferiscono con la Rete dei siti Natura 2000.
- gli interventi previsti dal PEBA in passeggiata sul torrente Torre, via Divisione Julia, via Frangipane, via Molin Vecchio, via Morgante e via Sottocolleverzan, ricadenti all'interno della fascia di rispetto dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, non interferiscono con le esigenze di tutela del vincolo paesaggistico.
- gli interventi previsti dal PEBA non interferiscono con gli alberi monumentali e notevoli indicati dal DPR del 03.10.2023 n 169/Pres. Il Pioppo Nero monumentale (D.Dip. n. 5450 del 19/12/2017) in via Sottocolleverzan non genera interferenze ai fini dell'eliminazione delle criticità rilevate nell'area.

Alla luce delle considerazioni esposte si ritiene che il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) del Comune di Tarcento **non debba essere assoggettato** a procedura di Valutazione Ambientale Strategica.